

Prot 1200/20

Monza, 4 maggio 2020

OGGETTO: Disposizioni organizzative periodo 12.5 – 31.7.2020, ex art. 83 D.L. 17 marzo 2020 n.18 e succ.modd. in materia di contenimento e gestione emergenza epidemiologica da COVID-19

Richiamati i provvedimenti interni e relative disposizioni, emessi nel rispetto dei sopravvenuti atti normativi-regolamentari volti a contenere e fronteggiare l'emergenza epidemiologica manifestatasi sul territorio;

Viste le disposizioni di cui all'art.83 D.L. 17.3.20 n.18, come da ultimo integrate con Legge conversione 24.4.20 n.27 e con D.L. 30.4.20 n.28;

Rilevato che, prorogati i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 83 D.L. n. 18/20, è stata estesa sino all'11 maggio 2020 la previsione di rinvio d'ufficio delle udienze già fissate, con sospensione dal 9.3.20 all'11.5.20 dei termini per il compimento di qualsiasi atto inerente procedimenti civili e penali anche con riferimento ad atti introduttivi, sottraendo a tale disciplina le materie urgenti espressamente elencate al comma 3 (sub a per il settore civile e sub b e c per il settore penale);

Richiamato il disposto di cui ai commi 6 e 7 del cit. art. 83 (nella versione post D.L. n.28/20), che rimette al capo dell'ufficio di adottare, "per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 ...le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite ...al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone";

Dato atto che sino all'11.5 si è previsto di dare ingresso alle sole attività urgenti e indifferibili ascrivibili ai servizi essenziali dell'amministrazione giustizia, privilegiandosene, ove possibile, trattazione in modalità scritta e gestione delle udienze da remoto, con l'obiettivo di contenere al massimo accesso e presenza negli uffici di magistrati e personale amministrativo, organizzato in esigui presidi a turnazione, con l'ulteriore previsione di forte limitazione dei depositi (di poco ampliati nel solo periodo 16.4-11.5) da parte di magistrati, utenza professionale e Procura, al fine di ridurre anche i numerosi incombenti di cancelleria che, pur trovando origine in attività telematica, siano gestibili solo in sede sui registri informatici Sicid, Siecic, Sicp;

Ritenuto che a decorrere dal 12 maggio p.v., a fronte di una situazione sanitaria nel territorio lombardo di auspicata progressiva remissione dell'epidemia ma di doverosa persistente attenzione a misure di contenimento del contagio, possa da un lato darsi ingresso a procedimenti non urgenti purché gestibili telematicamente con modalità scritta o da remoto, ancorché forieri di incombenti di cancelleria gestibili solo in sede, e possa dall'altro individuarsi la casistica degli affari giudiziari che non tollerano un'ulteriore sospensione, fornendo indicazioni anche differenziate in funzione della specificità dei singoli settori;



Ritenuto possa con ciò contemplarsi una progressiva implementazione delle unità addette ai presidi di cancelleria, affinché, nell'assoluto rispetto di distanziamento tra persone e adozione DPI, si riesca a fronteggiare il previsto progressivo incremento dell'attività giudiziaria, in funzione di quanto può essere gestito telematicamente o di quanto non sia ulteriormente procrastinabile (ove nel protrarsi della sospensione dell'attività giudiziaria possono divenire urgenti anche affari che inizialmente lo fossero meno);

Ritenuto parimenti che un potenziamento dei presidi di cancelleria si riveli necessario in quei settori in cui, nel protrarsi di misure cautelative che hanno doverosamente fortemente ridotto le attività di deposito della cancelleria, si sia accumulato un forte arretrato, la cui evasione presenta oggi carattere di urgenza;

Dato atto che, venendo meno con decorrenza 12.5.20 la sospensione dei termini processuali, anche per l'attività dei magistrati, non possa contenersi ulteriormente il deposito dei provvedimenti giurisdizionali;

Dato atto in ogni caso che, anche accedendo a parziale progressivo incremento delle unità di presidio, il rispetto del disposto di cui all'art. 87 D.L. n.18/20, vigente sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e che impone il "lavoro agile" come modalità di lavoro ordinario nelle pubbliche amministrazioni ("che conseguentemente limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili"), non potrà che comportare tempi comunque rallentati di accettazione in sede dei depositi di provvedimenti/istanze da parte dei magistrati o da parte di Procura, Avvocati e utenza professionale e privata, tempi in relazione ai quali sarà ovviamente privilegiata la materia urgente, potendo accedersi alla ricezione/deposito di quanto non urgente solo in subordine, nella misura in cui le risorse di cancelleria lo consentano;

Dato atto che nel settore penale la pur contemplata estensione delle udienze da remoto non esonera il giudice e l'assistente d'udienza dalla sua presenza in ufficio, il che, alla luce del disposto di cui al citato art.87, e degli incombenti successivi all'udienza gravanti in sede sul cancelliere, depone comunque per un accesso contenuto a tale modalità, prioritariamente riservata a processi caratterizzati da urgenza, fatte salve diverse determinazione in ragione dell'evolversi della situazione sanitaria e delle concrete verificate possibilità di accesso alle udienze in collegamento da remoto e di incidenza sugli incombenti in sede del personale di cancelleria;

Ritenuto che nel settore civile sia da privilegiarsi la trattazione scritta, in quanto compatibile con gli incombenti d'udienza, ancor più alla luce della recente previsione normativa di presenza in sede del giudice anche nella modalità dell'udienza da remoto, dovendo in ogni caso richiamarsi tutti all'opportunità, ancora maggiore nel periodo in oggetto, di incentivare il ricorso a procedure alternative di definizione del contenzioso, mediante procedimenti di mediazione o negoziazione assistita, anche al di fuori dei casi di obbligatorietà, ove rimedi utilmente attuabili grazie a strumenti tecnologici ed informatici nella disponibilità di organismi di mediazione e studi professionali;

Richiamate le disposizioni tutte già emesse, e tuttora vigenti, di rispetto delle norme igienico-sanitarie impartite dall'Autorità sanitaria (rilevazione temperatura corporea agli ingressi, dotazione e adozione di mascherine e guanti, installazione dispenser di prodotto disinfettante negli spazi comuni, richiesta e monitoraggio pulizie approfondite nei locali) e di raccomandazione al distanziamento sociale nell'ufficio, a garanzia del quale si sta verificando compatibilità di spazi e arredi con l'installazione di schermi trasparenti nei punti deputati al contatto con il pubblico;

Sentita l'Autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione Lombardia:

Viste le Linee Guida CSM 27.3.2020 prot. 5102/20 e le Disposizioni organizzative emanate dalla Presidente della Corte d'Appello di Milano il 10.4.20;

Condivise le seguenti disposizioni con la Procuratrice della Repubblica f.f. dott.ssa Massenz e la Dirigente Amministrativa del Tribunale dott.ssa Ferraro;

Sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza, per il tramite del Presidente Avv. Sala, e dato atto che le disposizioni che seguono sono state condivise con il Consiglio, sul presupposto che trattasi di disposizioni finalizzate alla sola gestione della fase emergenziale;

Sentiti i Presidenti/Coordinatori di sezione e assunta ogni determinazione di concerto con gli stessi, in esito a procedura partecipata in seno alle rispettive sezioni;

il Presidente del Tribunale

DISPONE quanto segue per il periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020, da intendersi quali **Linee Guida vincolanti**, salvo ulteriori o diverse disposizioni in ragione dell'evolversi del quadro epidemiologico rappresentato dall'Autorità Sanitaria, di eventuali differenti previsioni normativo-regolamentari, e del monitoraggio circa i riflessi sui servizi di cancelleria.

SETTORE CIVILE

- 1. Saranno rinviate a data successiva al 31 luglio 2020 le udienze di carattere non urgente (con esclusione di quanto sub 2) fissate nel periodo 12 maggio 31 luglio 2020;
 - a. ciascun giudice potrà valutare rinvii temporalmente differenziati per ragioni organizzative e in ragione degli interessi tutelati in ciascun procedimento;
 - **b.** i provvedimenti di rinvio saranno emessi fuori udienza dai singoli giudici (che avranno cura di depositarli con periodicità compatibile con le capacità di ricezione della cancelleria, verificata da ciascun presidente/coordinatore di sezione) e saranno comunicati dalle cancellerie tramite PCT in tempistica rispettosa della data di rinvio, venendo nelle more anticipati (accorpati dai giudici per settimana o maggiore periodicità) alla Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Monza che collaborerà nella diffusione al Foro tramite il proprio sito;
 - c. è facoltà del singolo giudice o delle parti, nelle more del rinvio, prevedere, su base delegata o volontaria, di accedere alle procedure alternative di definizione del contenzioso, attivando il procedimento di mediazione o di negoziazione assistita, anche al di fuori dei casi in cui è obbligatorio, ove tali rimedi possono essere utilmente attuati grazie a strumenti tecnologici ed informatici nella disponibilità di organismi di mediazione e studi professionali.

2. Saranno trattati:

- a. i procedimenti a carattere d'urgenza quali indicati all'art. 83 comma 3, lett. a del D.L. n.18/20 e succ.modd., compresi i procedimenti (già fissati o di nuova iscrizione) per i quali il presupposto dell'urgenza (in quanto "la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti") è rimesso alla valutazione (d'ufficio o su istanza di parte) del giudice assegnatario o del Presidente di Sezione per i procedimenti di nuova iscrizione (sezione individuata in funzione della materia tabellare);
 - a1- è fatta salva la possibilità del giudice di valutare istanze congiunte delle parti di rinvio dell'udienza anche nelle suddette fattispecie, in processi inerenti diritti

disponibili, purché rinvio non condizionato a una data tempistica, venendo calendarizzato in termini compatibili con il ruolo di ciascuno;

a2- i procedimenti di cui sub 2a saranno trattati prioritariamente con modalità di "trattazione scritta" o "da remoto" in quanto possibile, e solo in subordine con udienza in sede, raccomandando in tal caso l'assunzione di ogni cautela prescritta dall'Autorità sanitaria (indossare mascherina e garantire distanziamento tra le persone, in aula e nei corridoi);

b. i procedimenti che per ciascun settore, ad integrazione di quanto sub 2a, si ritengono caratterizzati da urgenza (da trattare in modalità sub a2), e in particolare:

b1- per il <u>contenzioso ordinario</u>: procedimenti cautelari, possessori e relativi reclami, e procedimenti di istruzione preventiva richiesti ai sensi del solo art. 696 c.p.c.,

b2- per il <u>contenzioso lavoro</u>, procedimenti cautelari e reclami, e procedimenti ex art. 28 L.300/70

b3- per il contenzioso famiglia:

- procedimenti cautelari e reclami,
- udienze presidenziali in procedimenti separazione/divorzio, contenziosi o consensuali/congiunti, nonché udienze camerali per ricorsi, contenziosi o congiunti, per affidamento/mantenimento figli coppie di fatto o modifica condizioni separazione/divorzio, in quanto vi sia adesione delle parti alla "trattazione scritta"; in mancanza di adesione tali procedure saranno trattate solo ove prospettato grave pregiudizio ai minori e/o all'interesse familiare, e sarà rimessa al giudice l'adozione di modalità "da remoto", ove possibile e con il consenso delle parti, o in subordine udienza ordinaria in sede;
- ricorsi endoprocessuali in materia famiglia ove emergano, su istanza di parte o relazioni di Serv. Soc. o ausiliari del giudice, situazioni di grave pregiudizio ai minori,

b4- per la <u>materia tutelare/volont.giurisd.</u>: reclami avverso provvedimenti GT, nomina tutori/amministratori di sostegno previa verifica di esame beneficiario compatibile con il suo stato di salute, ovvero nomina in via provvisoria con attribuzione relativi poteri correlati a ragioni d'urgenza, ricorsi endoprocedimentali ove si prospettino ragioni d'urgenza, liquidazione compensi in esito a esame rendiconti all'attenzione del giudice;

b5- per la <u>materia esecutiva</u>: udienze ex art. 596 c.p.c., assegnazione somme in conversione ex art. 495 c.p.c, liquidazioni compensi professionisti, estinzione procedure esecutive con cancellazione trascrizioni, decreti trasferimento, opposizioni ai suddetti provvedimenti

b6- per la <u>materia fallimentare</u>: atti relativi ai concordati preventivi, salvo l'adunanza dei creditori, riparto attivo fallimentare e attività prodromica inclusa approvazione rendiconto, liquidazione professionisti, reclami avverso atti del curatore o provvedimenti del GD, istanze prefallimentari depositate dal PM in cui sia richiesta l'adozione di provvedimenti cautelari

c. i procedimenti – anche in materia non urgente - già rinviati per precisazione delle conclusioni sino al 31.7.20, che saranno trattenuti in decisione con la modalità della "trattazione scritta" di cui all'art. 83 comma 7 lett. h, nel rispetto della decorrenza termini alla luce delle sospensioni di legge (ogni indicazione di dettaglio sarà compresa in decreto

del giudice, da comunicarsi tramite PCT) – Sono fatte salve motivate istanze di rinvio, rimesse alla valutazione del singolo giudice/collegio

- d. i procedimenti in materia non urgente e ulteriori rispetto a quanto sub 2c per i quali il singolo giudice valuterà la ricorrenza nel caso concreto dei presupposti per la "trattazione scritta" di cui all'art. 83 comma 7 lett. h, per adempimenti d'udienza che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori (ogni indicazione di dettaglio sarà compresa in decreto del giudice, da comunicarsi tramite PCT)
 - 2.d.1 in allegato, per ciascuna Sezione civile, sono indicate le tipologie d'udienza che si reputano compatibili con la trattazione scritta (ferma la facoltà del singolo giudice di avvalersene ovvero di rinviare a dopo il 31.7.20, salva obbligatorietà sub 2c)
 - 2.d.2 è rimesso al singolo giudice di valutare la compatibilità della "trattazione scritta" con l'assegnazione di incarico a CTU e ausiliari del magistrato e assunzione del giuramento in atto scritto
 - 2.d.3 in ogni caso è fatta salva l'istanza congiunta di tutte le parti di rinvio a dopo il 31.7 (in data compatibile con i ruoli d'udienza) per trattazione dell'udienza in modalità ordinaria; analoga istanza che venisse posta da una sola parte dovrà essere diffusamente argomentata e sarà rimessa alla valutazione del giudice
- e. i procedimenti in materia non urgente per i quali il singolo giudice valuterà la ricorrenza nel caso concreto dei presupposti per la trattazione mediante "collegamento da remoto" di cui all'art. 83 comma 7 lett. f, per adempimenti d'udienza che non richiedono la presenza di soggetti diversi da difensori, parti e ausiliari del giudice (ogni indicazione di dettaglio sarà compresa in decreto del giudice, da comunicarsi tramite PCT)
 - e.1 in allegato, per ciascuna Sezione civile, sono indicate le tipologie d'udienza che si reputano compatibili con la trattazione da remoto (ferma la facoltà del singolo giudice di avvalersene ovvero di rinviare a dopo il 31.7.20)
 - e.2 in ogni caso è fatta salva l'istanza congiunta di tutte le parti di rinvio a dopo il 31.7 (in data compatibile con i ruoli d'udienza) per trattazione dell'udienza in modalità ordinaria; analoga istanza che venisse posta da una sola parte dovrà essere diffusamente argomentata e sarà rimessa alla valutazione del giudice.

3. Saranno depositati (e dovranno essere accettati dalle cancellerie):

- a. Atti, istanze, provvedimenti inerenti la trattazione/definizione dei procedimenti di cui sub 2
 - 3.a.1– da parte di giudici e utenza professionale si accetteranno solo depositi telematici (non verranno accettati depositi cartacei salvo comprovati malfunzionamenti di Consolle/PCT alla data di scadenza).
 - 3.a.2– per i procedimenti sub 2a e 2b, e per adempimenti connessi ai procedimenti sub 2c, 2d e 2e, l'utenza professionale selezionerà la modalità "campanello"; ci si rimette in proposito alla professionalità e consapevolezza del difensore, invitandolo a non abusare di funzione che deve essere riservata alle sole materie a trattazione urgente o unicamente telematica,
 - 3.a.3- l'utenza privata è legittimata a depositare in formato cartaceo solo ricorsi/istanze in ambito di volontaria giurisdizione quando riguardano la tutela di minori o soggetti deboli incidendo su profili di particolare urgenza e indifferibilità attinenti la cura della persona o il profilo economico (es. disinvestimenti e/o prelievi

- somme per far fronte a pagamenti urgenti, acquisti e/o vendite beni immobili in esecuzione di preliminari già sottoscritti);
- b. Provvedimenti emessi dai giudici inerenti le fattispecie sub 2, e sentenze/ provvedimenti a definizione di giudizi anche estranei alle fattispecie sub 2, nonché provvedimenti di liquidazione compensi per difese d'ufficio/patrocinio a spese dello Stato o per ausiliari del giudice, ovvero indennità in materia di V.G., attesa la natura di emolumento di attività lavorativa prestata,
- c. Atti/istanze/ricorsi da parte di utenza professionale, estranei alle fattispecie sub 2, e relativi provvedimenti dei giudici, che saranno accettati dalle cancellerie in via residuale e secondo criterio cronologico, nei tempi compatibili con le risorse di personale in servizio, con attenzione agli atti in scadenza.
- 4. Saranno incrementati i presidi di cancelleria, in termini necessari a gestire la trattazione degli affari sub 2 e 3 e idonei per il tempo necessario a evadere l'arretrato delle singole cancellerie, ove prodottosi in misura incompatibile con la media dei flussi gestibili in via ordinaria su base settimanale, valutazione rimessa alla prudente valutazione della Dirigente di concerto con i responsabili di ciascuna cancelleria/settore. Seguiranno ordini di servizio, raccomandandosi in ogni caso depositi in PCT, ovvero, in ipotesi residuale di necessario accesso in sede per atti urgenti, previo appuntamento tramite posta elettronica.

SETTORE PENALE

- 1. Saranno rinviate a data successiva al 31 luglio 2020 le udienze di carattere non urgente fissate nel periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020, con provvedimenti di rinvio da adottarsi non prima di sette giorni antecedenti la data d'udienza originariamente fissata, sia per le tempistiche di cui infra, sia per l'eventualità di futuri provvedimenti/protocolli nella direzione di una maggiore ripresa dell'attività lavorativa, in ragione dell'evolversi della situazione sanitaria e delle concrete verificate possibilità di accesso alle udienze in collegamento da remoto;
 - a. ciascun giudice/collegio potrà valutare rinvii a date differenziate per ragioni organizzative e in ragione degli interessi tutelati e della specificità di ciascun procedimento, con fissazione processi a distanza ciascuno di almeno 15 minuti per le udienze di smistamento, e almeno 30 minuti per le altre udienze;
 - b. i provvedimenti di rinvio saranno emessi fuori udienza dai singoli giudici, e saranno comunicati dalle cancellerie tramite SNT al difensore delle parti (art.83 commi 13 e 14) in tempistica rispettosa dei termini di legge; nelle more i rinvii saranno anticipati alla Procura della Repubblica e alle Segreterie dell'Ordine degli Avvocati di Monza e della Camera Penale, che collaboreranno nella diffusione al Foro tramite i propri siti;
 - c. per i procedimenti di cui alle udienze rinviate, opera il disposto di cui all'art.83 comma 9 D.L. 18/20.

2. Sarà assicurata la trattazione dei seguenti procedimenti, a carattere d'urgenza:

- a. procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, e conseguenti procedimenti con rito direttissimo,
- b. procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive
- c. procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter L 354/75, e procedimenti a carico di

persone sottoposte a misura cautelare personale, anche diverse da quelle detentive, o di sicurezza, per i quali i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedano che si proceda, con richiesta che in tal caso dovrà intervenire via PEC alla cancelleria del dibattimento o del Gip non oltre sette giorni prima della data d'udienza originariamente fissata;

- d. procedimenti che con decreto motivato ciascun giudice/presidente di collegio riterrà presentare "carattere di urgenza" per le tipologie di cui all'art.392 c.p.p,
- e. processi in cui i termini massimi della misura cautelare vengano a scadenza entro la data del 11.11.2020,
- f. procedimenti che con decreto motivato da comunicare almeno dieci giorni prima dell'udienza ciascun giudice/presidente di collegio, di concerto con il presidente/coordinatore di sezione, riterrà presentare "carattere di urgenza", in via ulteriore rispetto alla casistica sopra indicata, in quanto la ritardata trattazione può recare grave pregiudizio a una delle parti, anche a seguito di eventuale istanza motivata di parte.
- **2A** I procedimenti di cui sopra saranno trattati prioritariamente mediante udienza in videoconferenza in aula A (la sola munita del relativo impianto), quando debbano parteciparvi persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, ovvero con collegamenti da remoto ex art.83 commi 12 e 12 bis mediante utilizzo di programma Teams (vedi DGSIA 20.3.20 prot. 4223), nel rispetto dell'art.146 bis disp. att. c.p.p..

Per le udienze di discussione finale, in pubblica udienza o camerale, e quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, si procederà a udienza con collegamento da remoto solo in quanto *le parti vi acconsentano* (comma 12 bis ult. capov.), dandone comunicazione alla cancelleria almeno sette giorni prima dell'udienza.

Si dà atto che per le udienze di convalida arresto e fermo ex art.391 c.p.p. e per interrogatorio di garanzia di cui all'art. 294 c.p.p. dinanzi al G.I.P., nonché per le udienze di convalida arresto e contestuale giudizio direttissimo avanti al giudice del dibattimento, ci si atterrà al Protocollo 24.3.20 tra Tribunale Monza, Procura Monza, Ordine Avvocati Monza, Camera Penale Monza, in quanto compatibile con sopravvenute disposizioni di legge.

- **2B-** Nell'impossibilità di quanto sub **2A**, si procederà a udienza in aula nella sede giudiziaria, procedendo a porte chiuse e adottando tutte le cautele igienico-sanitarie previste dall'Autorità Sanitaria, in termini di distanza minima tra le persone e utilizzo DPI da parte di tutti i presenti in aula.
- 3. Su richiesta della difesa (in caso di più parti costituite, su richiesta congiunta di tutte), da comunicare alla Cancelleria del Giudice e alla Segreteria della Procura della Repubblica via PEC all'indirizzo segreteriapenale.procura.monza@giustiziacert.it_non oltre i dieci giorni precedenti all'udienza fissata, saranno trattati solo in quanto vi sia disponibilità alla modalità del collegamento da remoto di P.M. e di parti private costituite e rispettivi difensori, ex art.83 comma 12 bis i seguenti procedimenti:
 - a. procedimenti nei quali sia già stata concordata tra le parti una applicazione della pena;
 - b. procedimenti per la messa alla prova con relazione conclusiva redatta dall'Uepe già acquisita;
 - c. procedimenti per reati procedibili a querela nei quali sia intervenuta remissione di querela già accettata
 - d. procedimenti chiamati per eventuali repliche e lettura del dispositivo, all'esito delle discussioni già terminate in precedenza;
 - e. incidenti di esecuzione.

4. Saranno trattati in ogni caso, solo con la modalità da remoto ex art. 12 bis D.L. n.18/20 e succ. modd. i procedimenti sub 3 d), quando il Pubblico Ministero comunicasse di rinunciare alle repliche, con avviso alla cancelleria del giudice e ai difensori delle parti non oltre i dieci giorni precedenti all'udienza fissata.

5. Saranno depositati (e accettati dalle cancellerie):

- a. Atti, ricorsi, istanze -ivi compresa la richiesta di copie semplici e/o autentichee provvedimenti inerenti la trattazione/definizione dei procedimenti di cui sub 2,3,4, nonché liste testimoniali, atti o memorie relativi a procedimenti già fissati dopo il 31 luglio 2020 i cui termini di deposito scadano prima di tale data;
- b. istanze relative alla libertà personale, all'applicazione di misure di sicurezza o misure di carattere patrimoniale, avanzate in qualunque fase del procedimento
- *a*.1 e *b*1 le istanze e gli atti di cui su *a* e *b* saranno trasmessi solo via PEC agli indirizzi dibattimento.tribunale.monza@giustiziacert.it_ e gip.tribunale.monza@giustiziacert.it, (salvo ciò risulti impossibile per la mole della documentazione da depositare), e gli esiti delle istanze verranno comunicati tramite SNT al difensore delle parti (art.83 commi 13 e 14)
- c. richieste di misure cautelari che la Procura della Repubblica provvederà ad inoltrare alla Cancelleria GIP in formato cartaceo, e in formato digitale per gli atti principali al giudice che risulterà assegnatario, al fine di consentire lo svolgimento del lavoro del magistrato da remoto;
- d. provvedimenti emessi dai giudici inerenti le fattispecie sub 2,3,4, e sentenze/ provvedimenti a definizione di giudizi anche estranei a dette fattispecie, nonchè provvedimenti di liquidazione compensi per difese d'ufficio/patrocinio a spese dello Stato ovvero per ausiliari del giudice, attesa la natura di emolumento di attività lavorativa prestata;
- e. richieste di emissione decreto di giudizio immediato e conseguenti istanze di riti alternativi, queste ultime da depositarsi via PEC;
- f. istanze di archiviazione (e relativi provvedimenti dei giudici) che la cancelleria registrerà nei limiti della disponibilità di tempo all'esito degli incombenti di cui sopra.
- 5. Saranno incrementati i presidi di cancelleria, in termini necessari a gestire la trattazione degli affari da 2 a 4 e idonei per il tempo necessario a evadere l'arretrato delle singole cancellerie ove si sia prodotto in misura incompatibile con la media dei flussi gestibili in via ordinaria su base settimanale, valutazione rimessa alla prudente valutazione della Dirigente di concerto con i responsabili di ciascuna cancelleria/settore. Seguiranno ordini di servizio, raccomandandosi in ogni caso depositi in Cancelleria via Pec, ovvero, in ipotesi residuale di necessario accesso in sede, previo appuntamento tramite posta elettronica.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati da 1 a 5 richiamati al punto 2 per il Settore Civile.

Si inserisca il presente provvedimento sul sito web del Tribunale e si comunichi, tramite cartello affisso agli ingressi delle distinte sedi, che alla Sezione "Emergenza Coronavirus" sono consultabili tutti i provvedimenti organizzativi succedutisi per fronteggiare l'emergenza.

Si comunichi a:

- Magistrati togati e onorari del Tribunale di Monza
- Dirigente Amministrativa Tribunale Monza per diffusione al suo interno
- Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza, anche per diffusione ai restanti Ordini
- Procura della Repubblica di Monza
- Presidente della Corte d'Appello di Milano
- Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Milano
- CSM Commissione 7[^]
- OO, SS.
- Prefettura di Monza
- Presidenza Regione Lombardia, anche come tramite all'Autorità sanitaria regionale
- Ministero della Giustizia (Capo Dipartimento Organizzazione Giudiziaria)

Il Presidente del Tribunale Dr.ssa Laura Cosentini



TRIBUNALE DI MONZA SEZIONE PRIMA

Tipologie udienze che per la sezione si ritengono compatibili con la mera la "trattazione scritta", ossia mediante scambio e deposito telematico tramite Consolle PCT di note scritte, in sostituzione dell'udienza in sede, ex art. 83 DL n.18/20 comma 7 lett. h

- a. prima udienza di trattazione ai sensi dell'art. 183 cpc, compresa la decisione su istanze di concessione della provvisoria esecuzione nell'opposizione a D.I o per l'emanazione di ordinanza ex art. 186 bis e ter cpc;
- b. decisione sulle istanze istruttorie ex art. 183, 7° co cpc;
- c. conferimento dell'incarico al CTU, relativa accettazione e giuramento da parte di quest'ultimo, che potrà essere depositata telematicamente (dispensandolo dalla comparizione), con l'indicazione di data, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali;
- d. eventuale esame delle osservazioni sulla relazione peritale;
- e. precisazione delle conclusioni (da considerare per natura urgente ed esclusa da rinvio);
- f. procedimenti ex art 702 bis cpc, ex art. 14 D.Lgs. 150/2011, opposizioni a liquidazione patrocinio a spese Stato e ad ordinanza ingiunzione;
- g. procedimenti sommari e cautelari e relativa fase di reclamo;
- h. procedimenti di volontaria giurisdizione.

Tipologie udienze che per la sezione si ritengono compatibili con lo svolgimento in collegamento da remoto tramite Consolle PCT e Programmi Skype for Business o Microsoft Teams, ex art. 83 DL n.18/20 comma 7 lett. f

- a. discussione orale di questioni complesse da parte dei difensori;
- b. audizione personale delle parti, per interrogatorio libero o formale;
- c. decisione con lettura immediata del dispositivo o della sentenza.

Monza 2 maggio 2020.

Il Presidente della prima sezione civile.

Dott. Mirko Buratti

TRIBUNALE DI MONZA SEZIONE SECONDA

Tipologie udienze che per la sezione si ritengono compatibili con la mera la "trattazione scritta", ossia mediante scambio e deposito telematico tramite Consolle PCT di note scritte, in sostituzione dell'udienza in sede, ex art. 83 DL n.18/20 comma 7 lett. H

- ogni udienza, compresa quella di prima comparizione, nei:
 - a) processi di contenzioso ordinario;
 - b) procedimenti ex art.702 bis c.p.c.;
 - c) procedimenti di A.T.P.;
 - d) procedimenti cautelari, possessori e reclami;
 - e) procedimenti ex 447 bis c.p.c.;
 - f) procedimenti di Volontaria Giurisdizione per la nomina/revoca amministratore di Condominio,

restando invece incompatibili:

- l'udienza di espletamento prove per testi/interrogatorio formale;
- l'udienza di discussione finale ex art.429 c.p.c., salvo l'espresso assenso delle parti alla trattazione scritta.

Tipologie udienze che per la sezione si ritengono compatibili con lo svolgimento in collegamento da remoto tramite Consolle PCT e Programmi Skype for Business o Microsoft Teams, ex art. 83 DL n.18/20 comma 7 lett. f

- ogni udienza, compresa quella di prima comparizione, nei:
 - g) processi di contenzioso ordinario;
 - h) procedimenti ex art.702 bis c.p.c.;
 - i) procedimenti di A.T.P.;
 - j) procedimenti cautelari, possessori e reclami;
 - k) procedimenti ex 447 bis c.p.c.;
 - 1) procedimenti di Volontaria Giurisdizione per la nomina/revoca amministratore di Condominio,

restando invece <u>incompatibili</u> le sole udienze di espletamento prove per testi/interrogatorio formale.

Ditofelhous

TRIBUNALE DI MONZA SEZIONE TERZA

Tipologie udienze che per la sezione si ritengono compatibili con la mera la "trattazione scritta", ossia mediante scambio e deposito telematico tramite Consolle PCT di note scritte, in sostituzione udienza in sede, ex art. 83 DL n.18/20 comma 7 lett.h

CONTENZIOSO ORDINARIO:

- 1. **Prima udienza**: sempreché vi sia stata, precedentemente, la costituzione della parte convenuta
- 2. Incombenti ex art.184
- 3. Precisazione delle conclusioni
- 4. Reclami cautelari

ESECUZIONI

- 1. Udienza di approvazione del progetto di distribuzione (art. 596 cpc)
- 2. Udienza di verifica dei pagamenti di debitore ammesso alla conversione del pignoramento
- 3. Estinzioni e sospensioni delle esecuzione con istanza congiunta (624 bis e 629 cpc)

FALLIMENTARE

- 1. Udienza di Rendiconto
- 2. Reclami in materia fallimentare ex art. 26 L.f. o 36 L.f.
- 3. Udienza di comparizione ex art. 162 L.f. nei concordati preventivi
- 4. Udienza per la sospensione cautelativa o scioglimento dei contratti
- 5. Udienza per l'omologazione del Concordato Preventivo
- 6. Approvazione piani di riparto

TIPOLOGIA DI UDIENZE NON COMPATIBILI (NON SOSTITUIBILI) CON LA TRATTAZIONE SCRITTA e pertanto da RINVIARE

ESECUZIONI

- 1. Udienza con cui viene delegata la vendita ex art. 569 cod.proc.civ.
- 2. Udienza di opposizione in corso di esecuzione (e ciò per la quantità e qualità dei soggetti coinvolti)
- 3. Prima udienza per la conversione del pignoramento

FALLIMENTARE

- 1. prefallimentari
- 2. Udienza di verifica dello stato passivo
- 3. Adunanza dei creditori
- 4. Udienza in cui è disposta la vendita ex art. 163 bis Lf

Tipologie udienze che per la sezione si ritengono compatibili con lo svolgimento in collegamento da remoto tramite Consolle PCT e Programmi Skype for Business o Microsoft Teams, ex art. 83 DL n.18/20 comma 7 lett. f

Nessuna

Il Presidente della Sezione terza Dott.ssa Maria Gabriella Mariconda

TRIBUNALE DI MONZA SEZIONE QUARTA

Tipologie udienze che per la sezione si ritengono compatibili con la mera la "trattazione scritta", ossia mediante scambio e deposito telematico tramite Consolle PCT di note scritte, in sostituzione dell'udienza in sede, ex art. 83 DL n.18/20 comma 7 lett. h

- 1) ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- 2) provvedimenti cautelari;
- 3) reclami sia avverso provvedimenti di natura cautelare che del giudice tutelare;
- 4) udienze presidenziali nei procedimenti di separazione e divorzio giudiziale, previa acquisizione del consenso di entrambe le parti a tale modalità e dichiarazione sottoscritta, da depositare in PCT, che attesti la consapevolezza del diritto delle stesse di partecipare all'udienza e la volontà di rinunciarvi, nonchè l'assenza di ogni volontà di conciliazione;
- 5) prime udienze post presidenziali;
- 6) divorzi congiunti e separazioni consensuali previa acquisizione del consenso di entrambe le parti a tale modalità e dichiarazione sottoscritta che attesti la consapevolezza del diritto delle stesse di partecipare all'udienza e la volontà di rinunciarvi, nonchè l'assenza di ogni volontà di conciliazione e la volontà di entrambe di procedere allo scioglimento/ cessazione effetti civili del matrimonio e/o alla separazione alle condizioni indicate in ricorso;
- 7) procedimenti camerali per disciplinare affidamento e mantenimento figli nati fuori del matrimonio e relativa modifica, e per modifica condizioni di separazione/divorzio, previa acquisizione del consenso di entrambe le parti a tale modalità, e, in caso di ricorso congiunto, previa acquisizione di dichiarazione che ribadisca il consenso alle condizioni indicate in ricorso;
- 8) procedimenti ex artt. 156 e 316 bis c.c.
- 9) udienze fissate per esame delle relazioni dei Servizi Sociali, delle consulenze tecniche d'ufficio e dei report degli ausiliari del giudice;
- 10) ammissione dei mezzi istruttori ex art. 183 comma VI c.p.c.;
- 11) precisazione delle conclusioni;
- 12) procedimenti sommari ex art. 702 bis c.c. in materia successoria;
- 13) giuramenti ammin. di sostegno, curatori e tutori con accesso a PCT, mediante deposito atto scritto;
- 14) autorizzazioni urgenti V.G. per le quali è necessario richiedere chiarimenti al ricorrente.

Tipologie udienze che per la sezione si ritengono compatibili con lo svolgimento in collegamento da remoto tramite Consolle PCT e Programmi Skype for Business o Microsoft Teams, ex art. 83 DL n.18/20 comma 7 lett. f

- udienze presidenziali e camerali in cui non vi sia adesione alla trattazione scritta e che presentino carattere di urgenza, per le quali il giudice, in accordo con le parti, ritenga tale modalità idonea alla trattazione della controversia;
- 2) nomina ammin. di sostegno, curatori e tutori con esame beneficiario, e senza esame beneficiario quando debbano essere emessi provvedimenti provvisori e sia necessaria l'audizione delle parti;
- 3) giuramenti di amministratori di sostegno, curatori e tutori;
- 4) revoca e/o sostituzione degli amministratori di sostegno e tutori;
- 5) modifica o integrazione dei decreti di attribuzione poteri agli amministratori di sostegno, quando necessaria audizione di parti e/o del beneficiario
- 6) autorizzazioni urgenti per le quali è necessario sentire le parti e/o richiedere chiarimenti al ricorrente;

7)	vigilanza del giudice tutelare sull'osservanza da parte dei genitori delle condizioni stabilite dal Tribunale per l'esercizio della responsabilità genitoriale
	Il Presidente della Sezione quarta Dott.ssa Laura Gaggiotti

TRIBUNALE DI MONZA SEZIONE LAVORO

Tipologie udienze che per la sezione si ritengono compatibili con la mera "trattazione scritta", ossia mediante scambio e deposito telematico tramite Consolle PCT di note scritte, in sostituzione dell'udienza in sede, ex art. 83 DL n.18/20 comma 7 lett. h:

- a) fatta eccezione per la fase istruttoria e casi particolari valutabili in ogni momento dal giudice, tutte le udienze dei seguenti procedimenti sono compatibili con la trattazione scritta fin dalla prima udienza di comparizione:
- procedimenti cautelari e reclami;
- procedimenti ex art. 28 L. 300/1970;
- procedimenti ex art. 702 bis c.p.c.;
- procedimenti cd. Fornero in fase sommaria e di opposizione ex art. 1, commi 47 e ss., L. n. 92/12;
- procedimenti per ATP ex art. 445 bis c.p.c.
- **b**) per tutti i procedimenti di competenza della Sezione lavoro sono compatibili con la trattazione scritta le seguenti udienze:
- udienza di discussione sull'ammissione delle prove;
- udienza di discussione sulle istanze ex art. 648 e 649 c.p.c.;
- udienza di discussione sulla sospensione dell'esecuzione ex artt. 615 e ss. c.p.c.;
- udienza di discussione sulle istanze ex art. 423 c.p.c.;
- udienza di discussione finale ex art. 429 c.p.c., fatta salva la facoltà anche di una sola delle parti di richiedere la discussione orale in udienza.

Tipologie udienze che per la sezione si ritengono compatibili con lo svolgimento in collegamento da remoto tramite Consolle PCT e Programmi Skype for Business o Microsoft Teams, ex art. 83 DL n.18/20 comma 7 lett. f:

fatta eccezione per la fase istruttoria, le udienze dei seguenti procedimenti sono compatibili con lo svolgimento in collegamento da remoto:

- procedimenti cautelari e reclami;
- procedimenti ex art. 28 L. 300/1970;
- procedimenti ex art. 702 bis c.p.c.;
- procedimenti cd. Fornero in fase sommaria e di opposizione ex art. 1, commi 47 e ss., L. n. 92/12/12;
- procedimenti per ATP ex art. 445 bis c.p.c.;
- procedimenti ordinari di lavoro ex art. 414 e ss. c.p.c.;
- procedimenti di previdenza/assistenza;
- procedimenti di opposizione ad ATP ex art. 445 bis, co. 6, c.p.c.;
- procedimenti di opposizione ad ordinanza ingiunzione in materia di lavoro e previdenza.

Tipologie udienze che per la sezione si ritengono incompatibili con la trattazione scritta e/o in collegamento da remoto:

udienze fissate per la formalizzazione delle conciliazioni ex art. 185 c.p.c., dovendosi stipulare in udienza il processo verbale di conciliazione alla presenza delle parti o dei loro procuratori.

Il coordinatore della Sezione lavoro (Domenico Di Lauro)